D.R. Rep. n. 284/2022
Prot. n. 44/59 del 31/02/2022
Titolo V Classe 5

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto di Ateneo, ed in particolare gli artt. 17, comma 2 lett. c); 43, comma 1; 45, comma 2, lett. a) e d); 51, comma 1, lett. b).

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare gli artt. 3, comma 3, lett. a); 4, comma 6, lett. e); 32; 33; 34; 35; 36 e 37;

VISTA

la Legge 18 febbraio 2022, n. 11 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;

CONSIDERATA

la proroga al 15 giugno 2022 dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2020/2021 determinata dalla disposizione di cui al comma 2-bis dell’art. 16 del D.L. 221/2021 come modificato in sede di conversione, il quale prevede che “in deroga alle disposizioni dei regolamenti di Ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove”;

TENUTO CONTO

della operatività della deroga conseguentemente derivata alla disposizione di cui al comma 2 dell’art. 36 – “Calendario delle prove finali” – del vigente Regolamento Didattico di Ateneo secondo cui:

1. Il calendario delle prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale viene fissato annualmente dal Dipartimento prevalente o dalla Scuola, ove istituita e deve prevedere almeno quattro sedute distribuite in tre sessioni: da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio ad aprile.

2. Le prove finali relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell’anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all’anno accademico precedente senza necessità di reiscrizione.

CONSIDERATA

altresì la proroga legislativamente disposta di ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove;

RITENUTO

doversi provvedere con ogni urgenza, ex art. 17, comma 2, lett. l) dello Statuto di Ateneo, alla disciplina attuativa della disposizione di cui al comma 2-bis della Legge n. 11/2022;

SENTITA

la Dirigente dell’Area della Didattica e della Ricerca;

DECRETA

Art. 1 In deroga alle disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 33 e comma 2 dell’art. 36 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, gli esami e le verifiche di profitto e le prove finali dell’anno accademico 2020/2021 potranno svolgersi entro la data del 15 giugno 2022 e potranno essere sostenute dagli studenti iscritti a tale anno accademico senza necessità di reiscrizione.
Art. 2 La disposizione di cui all’art. 1 deve intendersi riservata in via esclusiva agli studenti in debito di non più di n. 4 esami con voto e/o della verifica di attività formative comportanti giudizi di idoneità e che abbiano presentato apposita domanda di laurea entro il 25 marzo 2022.

Art. 3 I Direttori di Dipartimento ed i Presidenti delle Scuole, sentiti i Presidenti dei Corsi di Studio vorranno provvedere, per quanto di rispettiva competenza:

1. alla calendarizzazione di uno o più appelli straordinari di esami e di verifica delle attività formative comportanti giudizi di idoneità – anno accademico 2020/2021 – entro e non oltre la data del 6 maggio 2022;
2. alla calendarizzazione delle prove finali per il conferimento del titolo nella finestra temporale 6 – 15 giugno 2022;
3. di tale programmazione dovrà essere data adeguata notifica agli studenti a mezzo pubblicazione sulle pagine web dipartimentali e delle Scuole.

Art. 4 Gli studenti di cui all’art. 2 che abbiano effettivamente superato le prove di esame e/o di verifica delle rispettive attività formative entro il 6 maggio 2022 sono abilitati all’invio/consegna della documentazione prevista per i singoli Corsi di Studio per l’ammissione all’esame di laurea entro e non oltre la data del 13 maggio 2022.

Art. 5 Gli studenti di cui all’art. 4 che abbiano rinnovato l’iscrizione all’anno accademico 2021/2022 e sostenuto esami e/o prove di verifica di altre attività formative registrati in tale anno, potranno richiedere alla Segreteria Studenti di riferimento – con inoltro a mezzo e-mail dell’apposito modulo di immediata pubblicazione:

1. l’annullamento dell’iscrizione all’A.A. 2021/2022;
2. la trasposizione all’A.A. 2020/2021 degli esami con voto e/o delle prove di verifica delle attività formative sostenute e superate nell’A.A. 2021/2022.

La richiesta dev’essere effettuata entro la finestra temporale 6 – 13 maggio 2022 ed il relativo accoglimento è da intendersi subordinato all’effettivo conseguimento del titolo nella sessione di laurea di riferimento.

Art. 6 Agli studenti di cui all’art. 5 è riconosciuto, a seguito del conseguimento del titolo, il rimborso della seconda rata di contribuzione e di ogni altra maggiorazione già pagata per ritardi di iscrizione, presentazione ISEE-U e/o di pagamento rata – fatta eccezione per l’imposta di bollo di € 16,00. Resta ferma l’esclusiva competenza dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti – Pescara nella valutazione delle eventuali richieste di rimborso della Tassa Regionale.

Art. 7 È demandata all’Area Dirigenziale della Didattica e della Ricerca la predisposizione di apposito avviso informativo dei contenuti del presente Decreto Rettorale e conseguente pubblicazione sul Portale di Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Sergio Caputi